

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-173 del 30/12/2022
Oggetto	Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti con certificazione del medico competente.
Proposta	n. PDEL-2022-170 del 19/12/2022
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca

Questo giorno 30 (trenta) dicembre 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti con certificazione del medico competente.**

**VISTI:**

- la Legge 22 maggio 2017 n. 81, art. 18 ss., in materia di lavoro agile;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 87, comma 1, secondo periodo, il quale ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 263, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale ha previsto che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 in particolare il comma 3 dell'art. 14 - come modificato dal sopra menzionato D.L. n. 34/2020 - il quale ha previsto che con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, possono essere definiti ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione del lavoro agile nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

**VISTI ALTRESÌ:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 (in G.U. n. 244 del 12/10/2021) il quale ha disposto che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella in presenza;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 (in G.U. n. 245 del 13/10/2021) il quale ha previsto che, dal 15/10/2021, l'esecuzione della prestazione in presenza deve essere prevalente rispetto al lavoro svolto in modalità agile individuando, al contempo, una serie di misure organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori, che le Amministrazioni devono attuare entro il 31/10/2021;

#### DATO ATTO:

- che, in applicazione delle disposizioni citate ai punti precedenti (D.P.C.M. 23/09/2021 - D.M. 08/10/2021), a fare data dal 1/11/2021 ha cessato di trovare applicazione il lavoro agile straordinario;
- che il sopra citato D.M. 08/10/2021 ha previsto, inoltre, che - nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - l'accesso al lavoro agile è consentito nel rispetto di determinate condizionalità dettagliate nel decreto medesimo (art. 1 comma 3);
- che con D.D.G. n. 109/2021 - *“Direzione Generale. Disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae in attuazione di quanto previsto nel DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021”* - Arpae ha attestato, come dettagliato nella deliberazione medesima a cui si fa rinvio, che risultano rispettate le condizionalità richieste dal D.M. 08/10/2021 (art. 1, comma 3) per dare applicazione al lavoro agile;

#### RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la nota della Regione Emilia-Romagna, acquisita in atti con prot. PG/2021/167737 del 29/10/2021, avente ad oggetto *“Covid-19, obbligo del Green Pass e piano di rientro in servizio in presenza. Misure organizzative. Adeguamenti in vigore dal 2 novembre 2021”*, che costituisce per Arpae un mero atto di indirizzo da adeguare in base al proprio modello di organizzazione del lavoro, alle funzioni, ai servizi da erogare, alla tipologia di attività svolte e alle misure di sicurezza;
- il Verbale di confronto (Rep. 352/2021) relativo alle disposizioni in materia di lavoro agile da applicare dal mese di novembre 2021, sottoscritto tra l'Agenzia e le OO.SS./RSU in data 2/11/2021;
- la D.D.G. n. 112/2021 - *“Direzione Generale. Parziale modifica della DDG n. 109/2021 relativa alle disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021”* - con la quale, a seguito delle risultanze del predetto confronto con le OO.SS./RSU ed avuto riguardo, altresì, agli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna con la nota sopra citata, sono state approvate, a parziale modifica di quanto già previsto all'interno del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) allora vigente (approvato con D.D.G. n. 6/2021), le disposizioni in materia di lavoro agile e telelavoro applicabili presso Arpae Emilia-Romagna dal 1/11/2021 in attuazione del mutato contesto normativo rappresentato dal D.P.C.M.

23/09/2021 e dal D.M. 08/10/2021;

- il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di Arpae Emilia-Romagna approvato, previo confronto con le OO.SS./RSU, con D.D.G. n. 18 del 18/02/2022 il quale costituisce una sezione del Programma triennale e piano della performance 2022-2024;

DATO ATTO:

- che, con decorrenza dal 1/11/2021, il lavoro agile è stato concesso a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta in misura compatibile con la tipologia di attività svolta; ai dipendenti che, a seguito di specifica istanza, hanno avuto accesso al lavoro agile è stato fatto sottoscrivere uno specifico accordo individuale di lavoro agile con validità trimestrale (novembre 2021 - gennaio 2022);
- che l'assegnazione al lavoro agile è stata, pertanto, disposta dal 1/11/2021 e sino al 31/01/2022;
- che con successiva D.D.G. n. 9/2022, adottata ai sensi del paragrafo 6.8 del POLA, l'assegnazione al lavoro agile è stata rinnovata, alle stesse condizioni in essere, fino al 30/04/2022, ferme restando le tutele previste a favore dei soggetti fragili e dei lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dal medico competente con prescrizione di lavorare a distanza;
- che con D.D.G. n. 25/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti rientranti nella categoria dei soggetti fragili ovvero in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza, sino al 31/03/2022;
- che con D.D.G. n. 57/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile sino al 31/07/2022 nonché il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei soggetti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza sino al 30/06/2022, quale termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;
- che con D.D.G. n. 95/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei soggetti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza, sino al 31/07/2022, quale termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;
- che con D.D.G. n. 103/2022 è stato disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile sino al 31/10/2022 nonché il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei dipendenti rientranti

nella categoria dei soggetti fragili ovvero in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza sino al 31/10/2022, quale termine risultante dalle certificazioni del medico competente medesimo;

- che con D.D.G. n. 135/2022 è stato, da ultimo, disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile sino al 31/01/2023; con la medesima deliberazione è stato, altresì, disposto il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, delle assegnazioni al lavoro agile dei seguenti dipendenti:
  - a) dipendenti rientranti nella categoria dei soggetti fragili, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020: il rinnovo è stato disposto sino al 31/12/2022 (data di scadenza della disposizione contenuta nel predetto art. 26);
  - b) dipendenti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza: il rinnovo è stato disposto sino al 31/12/2022, ovvero sino a diverso termine, risultante dalla certificazione del medico competente;

DATO ATTO INFINE:

- che con D.D.G. n. 56/2022 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 (PIAO) di Arpa Emilia-Romagna, che, alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", disciplina l'organizzazione del lavoro agile;

RICHIAMATE:

- la nota a firma del Direttore Generale PG/2022/107869 recante "*COVID-19. Misure organizzative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in vigore dal 1° luglio 2022*", nella quale si precisa, tra l'altro, che, dal 1/07/2022, il lavoro agile potrà continuare ad essere applicato in deroga a quanto previsto nelle vigenti disposizioni aziendali nei confronti di quei lavoratori che, in relazione allo specifico stato di salute, siano in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza;
- la nota a firma del Direttore Generale PG/2022/171836 recante "*Proroga fino al 31/12/2022 di talune disposizioni a tutela dei soggetti fragili, disposta dalla L. n. 142/2022 di conversione del D.L. n. 115/2022*", nella quale si illustrano le disposizioni a tutela dei soggetti fragili contenute nel D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis) convertito dalla L. n. 142/2022 e, in particolare, si prende atto della proroga, fino al 31/12/2022, della disposizione (contenuta nell'articolo 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020) secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti;

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 306, della L. n. 197/2022, secondo il quale *“Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”*;
- il D.M. del 4/02/2022 - a cui fa rinvio il sopra citato art. 1, comma 306, della L. n. 197/2022 - ove sono indicate le patologie in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;

#### PRESO ATTO:

- che, a seguito delle valutazioni di competenza ed in considerazione delle disposizioni contenute nella citata L. n. 197/2022, con nota PG/2022/213970 il medico competente di Arpae ha trasmesso l'elenco dei lavoratori con prescrizione di lavorare a distanza sino al 31/03/2023 ovvero sino a diverso termine indicato nella nota medesima;

#### RILEVATO:

- che secondo quanto previsto dal PIAO (paragrafo 3.2.9) - approvato con la sopra citata D.D.G. n. 56/2022 - *“Il Direttore Generale, con proprio atto, può disporre il rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile; in tal caso gli accordi individuali si intenderanno tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere se non disdettati da una delle parti prima della scadenza”*;

#### RITENUTO PERTANTO:

- di disporre il rinnovo tacito degli accordi individuali di lavoro agile dei dipendenti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza (in scadenza il 31/12/2022); il rinnovo del lavoro agile è disposto sino al 31/03/2023, ovvero sino a diverso termine, risultante dalla predetta certificazione del medico competente a cui si fa rinvio;
- di precisare che, in conformità a quanto previsto nel PIAO (paragrafo 3.2.9), gli accordi individuali di lavoro agile sottoscritti dai dipendenti di cui al punto precedente si intendono tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere, se non disdettati da una delle parti, senza necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di lavoro agile; fanno

eccezione i lavoratori relativamente ai quali il medico competente ha modificato il giudizio (in scadenza il 31/12/2022) per i quali si procede ad una modifica dei relativi accordi individuali di lavoro agile;

- di precisare, inoltre, che l'Amministrazione si riserva di applicare quanto previsto nel PIAO (paragrafo 3.2.9), secondo cui l'accordo individuale, con specifico riferimento all'individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l'assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;
- di dare atto che i lavoratori interessati dal rinnovo di cui al presente provvedimento sono indicati nel prospetto nominativo predisposto dal Servizio Risorse Umane, acquisito agli atti;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/1990, la Dott.ssa Francesca Castagneti, Responsabile del Servizio Risorse Umane;

#### DELIBERA

1. di disporre il rinnovo tacito degli accordi individuali di lavoro agile dei dipendenti in possesso di certificazione del medico competente con prescrizione di lavorare a distanza (in scadenza il 31/12/2022); il rinnovo del lavoro agile è disposto sino al 31/03/2023, ovvero sino a diverso termine, risultante dalla predetta certificazione del medico competente a cui si fa rinvio;
2. di precisare che, in conformità a quanto previsto nel PIAO (paragrafo 3.2.9), gli accordi individuali di lavoro agile sottoscritti dai dipendenti di cui al punto precedente si intendono tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere, se non disdettati da una delle parti, senza necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di lavoro agile; fanno eccezione i lavoratori relativamente ai quali il medico competente ha modificato il giudizio (in scadenza il 31/12/2022) per i quali si procede ad una modifica dei relativi

accordi individuali di lavoro agile;

3. di precisare, inoltre, che l'Amministrazione si riserva di applicare quanto previsto nel PIAO (paragrafo 3.2.9), secondo cui l'accordo individuale, con specifico riferimento all'individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l'assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;
4. di dare atto che i lavoratori interessati dal rinnovo di cui al presente provvedimento sono indicati nel prospetto nominativo predisposto dal Servizio Risorse Umane, acquisito agli atti.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)